

730 2018: TRA CALCOLI E NOVITÀ

Che sia precompilato od ordinario, è sempre bene rivolgersi ad un professionista esperto in materia o magari ad un Caf per andare sul sicuro

a cura di Gianni Tel

TRA LE NOVITÀ
DI QUEST'ANNO
C'È SICURAMENTE
LA DILAZIONE DEI TEMPI
PER PRESENTARE
LA PROPRIA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI



SONO ARRIVATE, COME OGNI ANNO, le novità dell'amministrazione finanziaria per gli adempimenti dichiarativi relativi al periodo di imposta 2017. Per il Modello 730 vanno soprattutto evidenziati i nuovi termini di presentazione per la dichiarazione dei redditi semplificata, sia precompilata che ordinaria (da presentare al Caf o al professionista che poi provvedono ad inoltrarla telematicamente all'Agenzia delle Entrate). Sull'efficacia del precompilato rimangono ancora dubbi. È lontano l'obiettivo di una dichiarazione che il contribuente deve soltanto visionare e sottoscrivere, visto che permangono tutte le difficoltà intrinseche legate alla complessità delle norme tributarie. Uno dei problemi principali è la molteplicità delle voci di spesa che danno diritto ai benefici fiscali (ossia deduzioni dal reddito complessivo o la detrazione dall'imposta lorda), ognuna delle quali, con percentuali e limiti diversi, è legata alla presenza di particolari requisiti e condizioni. È questo il motivo per cui l'Agenzia delle Entrate indica le notizie in suo possesso nel foglio informativo che accompagna il 730 precompilato. Il contribuente, dunque, oltre all'obiettivo complessità del modello ancora difficilmente gestibile in autonomia, ha oggi due possibilità: scaricare e spedire direttamente il modello, facendo particolare attenzione ai dati già caricati e a quelli da caricare assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato, oppure rivolgersi ad un Caf o all'intermediario abilitato per farsi assistere nella compilazione delegando agli stessi ogni responsabilità. Non c'è, comunque, alcun obbligo di visionare la dichiarazione proposta dal Fisco né si è tenuti a darle seguito, con o senza eventuali correzioni e/o integrazioni.

» CHI PUÒ PRESENTARLO

La denuncia fiscale tramite il 730 può essere presentata dai lavoratori dipendenti, i pensionati e chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che nel 2017 hanno avuto anche i seguenti redditi: di terreni e/o fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni redditi diversi. Inoltre, dai lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori che, pur non essendo obbligati alla presentazione del Mod. 730, ne hanno convenienza per far valere oneri deducibili o la detrazione d'imposta (spese mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita etc.) che danno diritto al rimborso di parte delle imposte trattate, dal datore di lavoro o dall'Istituto previdenziale.

» GLI ESCLUSI

Non può utilizzare il 730 ma il nuovo modello dei redditi persone fisiche chi nel 2017 ha posseduto redditi d'impresa e/o di partecipazione; redditi di lavoro autonomo con partita Iva (anche in forma associata); redditi diversi, non compresi tra quelli indicati nel quadro D - righe D4 e D5 - (ad esempio, proventi derivanti dalla vendita di aziende, dall'affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende). Niente 730 per chi deve presentare la dichiarazione per conto di una persona deceduta; per i contribuenti non residenti in Italia nel 2017 e/o 2018, nonché per i contribuenti che devono presentare una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap e 770.

» QUANDO E A CHI PRESENTARLO

Qualunque sia la modalità adottata per presentare il 730 (precompilata o ordinaria), da quest'anno tali adempimenti debbono essere portati a termine in tre diversi step, secondo il seguente calendario:

- entro il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate fino al 22 giugno;
- entro il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- entro il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

Nel caso in cui il modello precompilato venga presentato attraverso il Caf, va esibita la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, ivi inclusi quelli certificati dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso i Caf rilasciano un visto di conformità, ossia una certificazione di correttezza dei

dati, e i futuri controlli documentali dell'Amministrazione Finanziaria vengono effettuati direttamente nei confronti del Caf che, in caso di errore nell'apposizione del visto di conformità, verrà chiamato a pagare una somma pari all'imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Le operazioni di conguaglio (addebito delle imposte dovute o accredito del rimborso spettante) sono effettuate sullo stipendio a partire da luglio prossimo o nella rata di pensione tra agosto e settembre.


» DOCUMENTI DA CONSERVARE

I documenti relativi alla dichiarazione 730/2018 vanno conservati fino al 31 dicembre 2023, termine entro il quale l'amministrazione finanziaria può richiederli. Tale documentazione deve essere mantenuta in originale dal contribuente e in copia dal Caf e, se richiesta, va trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

» L'8, IL 5 E IL 2 PER MILLE

Insieme al 730 si deve consegnare al Caf la scheda per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille (Mod. 730/1), anche senza esprimere alcuna scelta. Tutti i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la destinazione di una quota dell'Irpef (l'8 per mille) a confessioni religiose o allo Stato, per scopi di carattere sociale, umanitari e religiosi.

È possibile, poi, destinare il 5 per mille con lo stesso meccanismo dell'8 per mille, alle seguenti finalità: sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale; finanziamento della ricerca scientifica, dell'università e ricerca sanitaria; attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente; sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Da quest'anno, fra i destinatari ci sono anche gli enti delle aree protette (parchi, aree marine, riserve, ecc.).

Si può destinare il 2 per mille a favore di uno dei partiti politici iscritti nell'apposito registro. La scelta va espressa, sia per l'una che per le altre - obbligatoriamente per una sola istituzione - firmando l'apposito riquadro del modello. 

GLI UFFICI 50&PIÙCAAF SONO A DISPOSIZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER FORNIRE CONSULENZA E ASSISTENZA ANCHE PER:

- Modello Redditi Persone Fisiche 2018
- Isee, per richiedere le prestazioni sociali agevolate
- Red, per certificare i redditi ai fini previdenziali
- Imu, per calcolare l'Imposta Municipale Unica
- Tasi, per calcolare la tassa sui servizi indivisibili
- Modelli Icric-Iclav-Accas
- Mod F24
- Visure catastali
- Successioni

 **50&PIÙCAAF**
CENTRO AUTORIZZATO
DI ASSISTENZA FISCALE

Numero Verde
800-929922

www.50epiucaaf.it

50&PIÙ INFORMA

50&Più Caaf è a disposizione con un'assistenza garantita dalla competenza e da un'assicurazione, per aiutare tutti (pensionati e dipendenti) ad espletare ogni adempimento fiscale. Per l'elaborazione del Modello 730 è importante ricordare che, oltre agli originali che dovranno essere visionati, va consegnata al Caf copia di tutta la documentazione. La scelta del Caf o del professionista abilitato è legata anche al notevole vantaggio in tema di controlli: le verifiche e i controlli ricadono sul Caf professionista che è tenuto ad apporre sulla dichiarazione il visto di conformità e, in caso di rilievi da parte del Fisco, risponde per tutte le voci (imposta, sanzioni e interessi), a meno che la violazione riscontrata non dipenda da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Ma vediamo le principali novità e la documentazione essenziale da presentare.

Le novità

- Sono state modificate le agevolazioni fiscali per le spese di istruzione: la detrazione Irpef del 19% è più ampia e spetta fino ad un limite di spesa di € 717 per alunno per la frequenza delle scuole d'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Tale disciplina vale per le scuole statali, paritarie, private e degli enti locali.
- Da quest'anno sono previste percentuali di detrazioni più ampie per le spese sostenute e finalizzate all'adozione di misure antisismiche effettuate su parti comuni di edifici condominiali.
- Inoltre sono aumentate le percentuali di detrazione di alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
- Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con esclusione di quelli destinati ai lattanti.

La documentazione da presentare*

- Copia del modello 730 o del modello persone fisiche, con ricevuta di invio dello scorso anno;
- tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale;
- certificazione dei redditi da lavoro dipendente e della pensione percepiti nel 2017 (Certificazione Unica 2018 ex Cud);
- certificazione o attestazione rilasciata per altri redditi;
- ricevute relative a spese sanitarie, scontrini "parlanti" della farmacia, fatture rese da medici o per analisi;
- documentazione per detrazioni degli interessi per mutui per acquisto dell'abitazione principale o per costruzioni e ristrutturazioni edilizie sempre dell'abitazione principale;
- quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni, stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000;
- quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza;
- ricevute relative a spese funebri indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela col deceduto;
- ricevute fiscali e scontrini con prescrizioni relative a spese veterinarie;
- ricevute di pagamento per le spese per addetti all'assistenza personale;
- ricevute del versamento di contributi previdenziali volontari;
- ricevute del versamento dei contributi per addetti ai servizi domestici.


* Per motivi di spazio gli elenchi sopra riportati non sono totalmente esaustivi.

I PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE

Introdotti con la Legge di Stabilità 2017, i Piani Individuali di Risparmio contribuiscono ad aumentare gli investimenti nelle aziende italiane mediante il risparmio delle persone fisiche

a cura di Alessandra De Feo

**È POSSIBILE INVESTIRE
OGNI ANNO UN MASSIMO
DI 30.000 EURO,
AL NETTO DEI COSTI
PER PERSONA FISICA
CON UN LIMITE
DI INVESTIMENTO MASSIMO
DI 150.000 EURO**



LA LEGGE DI BILANCIO 2018, come quella del 2017, ha previsto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da investimenti operati tramite Piani Individuali di Risparmio (Pir) a lungo termine, nonché un regime di non imponibilità per l'imposta di successione. Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze è una consistente incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine finalizzata a: offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie; aumentare le opportunità delle imprese di ottenere finanziamenti per investire e favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Quest'opera di bilanciamento tra obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore è realizzata subordinando l'incentivo tributario alla creazione di un "contenitore" fiscale, denominato Pir, idoneo ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail, purché l'insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo minimo e sia assemblato secondo criteri di legge. Le vigenti disposizioni dettano le regole per gestirli e veicolare il risparmio delle persone fisiche, residenti fiscalmente in Italia, verso le imprese attraverso il canale degli operatori professionali. La condizione di soggetto residente in Italia deve sussistere al momento della costituzione (o trasferimento) del piano per cui l'investitore deve autocertificarla con apposita dichiarazione all'intermediario del Pir. La legge non prevede limiti minimi all'età dei titolari e dispone che il Pir si costituisca con la destinazione di somme o valori attraverso:

- un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, esercitando l'opzione per l'applicazione del risparmio amministrato;
- un rapporto di gestione di portafoglio, esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- uno "stabile rapporto" con un intermediario abilitato, esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione che rispettino i requisiti di investimento richiesti dalle norme. In tal caso non è richiesta l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese di assicurazione tra i soggetti abilitati all'applicazione di detto regime fiscale.

L'esistenza di uno stabile rapporto sussiste anche senza un formale contratto di custodia o di amministrazione, come nel caso di un "deposito virtuale" o una "rubrica fondi" sempre che si tratti di titoli, quote o certificati che non formano oggetto di autonoma circolazione senza l'intervento dell'intermediario. Pertanto, la costituzione di un Pir può avvenire anche sottoscrivendo quote o azioni di un Oicr che rispetti i requisiti richiesti.

La costituzione del piano deve avvenire tramite operatori professionali, quali:

- gli intermediari residenti e le stabili organizzazioni di intermediari esteri, abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- le imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- le imprese di assicurazione non residenti, che operano nel territorio dello Stato tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale, scelto tra i predetti soggetti residenti che svolgeranno gli adempimenti previsti assumendo il ruolo di sostituto d'imposta. L'importo investito non può superare, complessivamente, € 150.000, con un limite di € 30.000 per anno solare. Tuttavia, non è previsto un arco temporale prefissato per raggiungere il tetto massimo complessivo in quanto è consentito destinare importi inferiori a € 30.000. In tale caso, ciò che non è investito in un anno, può esserlo negli anni successivi, rispettando sempre il limite annuale.

